



POR FESR ABRUZZO 2007-2013



Attività VI.1.1

Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b del Trattato)

FAQ

integrazioni

A cura del

Servizio Attività Internazionali

Per informazioni:

e-mail: info.porfesr@regione.abruzzo.it

tel.: 0862/364251-2-60-84

DOMANDE

1. Premesso che per quantificare il danno da sospensione dell'attività in seguito al sisma, art. 3, comma 4, lett. b), si fa riferimento al reddito dichiarato nel Modello Unico 2009, si chiede se nel reddito bisogna includere anche il maggior ricavo derivante da adeguamento agli studi di settore, visto che comunque tale adeguamento è rilevante sia ai fini Iva che ai fini Irpef e Irap (ossia comporta maggiori imposte da pagare per il contribuente)? Peraltro ai fini della dichiarazione (Unico 2009) il reddito dichiarato è comunque quello comprensivo dell'adeguamento.
2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla lettera C (risultati occupazionali), come valutare la situazione di un imprenditore individuale ovvero professionista, senza dipendenti ante sisma, che riprende l'attività continuando ad operare senza avvalersi di collaboratori?
3. In merito al criterio C1 per l'assegnazione di punteggio per il ripristino delle ULA, cosa si intende per superiore al 100%?
4. Sono ammessi a contributo i danni degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni concessi in locazione o affitto d'azienda?
5. Sono ammessi al contributo le spese per danni subiti dagli immobili merce iscritti in bilancio tra le rimanenze? Nella misura del 20% del danno?
6. Il contributo per i costi di trasferimento, sempre nei limiti del contributo per la sospensione dell'attività, mantiene sempre la natura di contributo per i costi di trasferimento e pertanto non vanno dedotti i contributi richiesti per la sospensione attività (art.3, comma1, lettera f del DL 39/2009, convertito nella L. 77/2009) di cui all'OPCM n. 3789?
7. Tra i costi di trasferimento posso considerare i canoni di locazione della nuova sede anche se al 06.04.2009 la sede era utilizzata in locazione?

8. Nel caso in cui un soggetto presenti domanda di finanziamento sul presente bando Es: 200.000 euro di danni sull'immobile, abbia già inoltrato richiesta al Comune per il medesimo richiedendo un finanziamento di euro 80.0000, decida di richiedere a valere sul bando regionale il 75% del danno subito pari ad euro 150.000, qualora gli venga accolta la richiesta di 80.000 euro del Comune dalla Regione potrebbe ancora avere 70.000 euro?
9. Per quanto concerne la valutazione degli impianti e delle attrezzature nel caso di impianti completamente ammortizzati ma con un valore di sostituzione (valore di mercato) rilevante da un punto di vista economico, quali criteri dovranno essere seguiti dal tecnico incaricato della redazione della perizia?
10. La percentuale di abbattimento del contributo concedibile per la sospensione o per il trasferimento come va calcolata?
11. Nel caso di soggetti esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 art. 10, l'importo massimo concedibile per quanto concerne la valutazione del danno subito dall'immobile, quest'ultimo viene concesso IVA inclusa?

RISPOSTE

1. Il reddito derivante dagli adeguamenti agli studi di settore è considerato ammissibile ai fini del calcolo del contributo per la sospensione/trasferimento dell'attività.
2. Come riportato nella nota n° 3 dell'art. 7, ai fini della determinazione del numero di occupati ante evento sismico, lo stesso è pari quello medio mensile degli stessi durante i dodici mesi dell'ultimo esercizio chiuso ed è determinato sulla base dei dati rilevati con riferimento a ciascun mese (considerando un mese l'attività svolta per più di 15 giorni); a tal fine si considerano i dipendenti dell'impresa, nell'unità produttiva oggetto del programma, a tempo determinato o indeterminato, iscritti al LIBRO UNICO e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività

regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti (; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società; non sono inoltre da conteggiare gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento (si veda inoltre il Decreto Ministeriale MAP del 18/04/2005 – All. 2).

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo previsto dal criterio C1 si deve ripristinare più del 100% delle ULA pre-sisma. Sono ammessi anche incrementi di frazioni di ULA.

Es.

ULA al 31/12/2008 = 10

ULA dichiarate in sede di presentazione della domanda e successivamente ripristinate = 10

Ne consegue un'attribuzione di punteggio pari a 3 punti.

ULA dichiarate in sede di presentazione della domanda maggiore di 10

Ne consegue un'attribuzione di punteggio pari a 4 punti

4. Ai fini del Bando sono ammessi i soli beni (nel caso specifico bene immobile) "...risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili del richiedente..." ai sensi dell'art. 3, comma 1; per i beni immobili devono inoltre essere riportati, nella perizia (Allegato 8A), i dati relativi all'ubicazione della sede legale/unità operativa, regolarmente censita e ubicata in una zona della Regione Abruzzo individuata con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii., nonché la specifica descrizione degli "... immobili...in cui veniva svolta l'attività d'impresa da parte della Ditta/società (richiedente e titolata ai sensi di quanto sopra detto)...prima del 06/04/09 e interessati dall'evento calamitoso...".
5. Sì, come previsto art. 4 comma 1 nella misura massima del 20% del danno subito dalle stesse.
6. I contributi per sospensione, concessi ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza n° 3789, andranno a ridurre l'ammontare del danno subito per la sospensione dell'attività; di conseguenza tale riduzione

andrà ad incidere sull'eventuale contributo chiesto per il trasferimento poiché determinato comunque in funzione del sospensione e del reddito dichiarato.

7. Sì, il riconoscimento dei canoni di locazione come spese ammissibili, esclusivamente riconosciute per il contributo per il trasferimento, nei limiti determinati dal corrispondente periodo di sospensione (vedi FAQ n° 8 precedentemente pubblicata), prescinde dal fatto che prima del 06 aprile 2009 si fosse o meno in locazione presso altra sede.
8. Premettendo che, ai fini del Bando sono ammessi i soli beni (nel caso specifico bene immobile) "...risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili del richiedente..." ai sensi dell'art. 3, comma 1; per i beni immobili devono inoltre essere riportati, nella perizia (Allegato 8A), i dati relativi all'ubicazione della sede legale/unità operativa, regolarmente censita e ubicata in una zona della Regione Abruzzo individuata con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii., nonché la specifica descrizione degli "...immobili...in cui veniva svolta l'attività d'impresa da parte della Ditta/società (richiedente e titolata ai sensi di quanto sopra detto)...prima del 06/04/09 e interessati dall'evento calamitoso...". Ai fini della valutazione del danno dovrà essere individuata la tipologia di fabbricato, nonché la classificazione di danno prevista dall'Allegato 5; il cumulo con altre agevolazioni sullo stesso bene/reddito è consentito nella misura massima del danno riportato dallo stesso. Nel rimandare alla risposta n. 3 pubblicata nelle FAQ, per quanto specificamente all'esempio nella quantificazione del danno agli immobili, bisognerà considerare anche che lo stesso è determinato in maniera forfetaria, secondo le regole richiamate nell'Allegato 5; pertanto, la base di calcolo sia ai fini dell'abbattimento per l'attribuzione di punteggio di cui alla lett. B, comma 7, art. 7 che per la determinazione del cumulo devono essere riferite alla predetta valutazione forfetaria. In dettaglio, se ho un immobile di mq. 100, classificato nella tabella di cui all'Allegato 5 tra gli "immobili a destinazione produttiva e commerciale", supponiamo con un "danno grave" (euro/mq. 900 IVA inclusa) non potrò richiedere per lo stesso un danno (eventualmente

poi abbattuto ai fini del punteggio) superiore a € 90.000,00. Le ipotesi che il tecnico che deve redigere la perizia sull'immobile potrà trovarsi davanti sono quindi le seguenti:

- determinazione del danno con computo metrico ai fini delle OPCM o altro COINCIDENTE con la determinazione dello stesso ai sensi del presente Bando, secondo quanto previsto dall'Allegato 5;
- determinazione del danno con computo metrico ai fini delle OPCM o altro MAGGIORE di quanto determinato ai sensi del presente Bando, secondo quanto previsto dall'Allegato 5 (la determinazione forfetaria ai sensi dell'All. 5) rappresenta il limite massimo);
- determinazione del danno con computo metrico ai fini delle OPCM o altro MINORE di quanto determinato ai sensi del presente Bando, secondo quanto previsto dall'Allegato 5 (la determinazione del danno con computo metrico rappresenterà il tetto massimo);

9. Nel caso di beni completamente ammortizzati si potrà ricorrere alla valutazione attuale (valore di mercato residuo) che tenga comunque conto del costo storico e degli ammortamenti. E' ipotizzabile basare la perizia per danni a macchinari e attrezzature anche sul costo di riparazione di questi ultimi quando la stessa sia "economicamente nonché tecnicamente conveniente".

10. La percentuale di abbattimento del contributo, ai fini della premialità (criterio D, art. 7), va calcolata, qualora l'importo eccedesse i massimali concedibili, sempre e comunque sull'importo determinato in base all'Unico 2009 e all'effettiva sospensione dell'attività (€ 50.000,00 per sospensione; 100.000,00 per trasferimento).

Es.

Totale mancati redditi per sospensione = 73.000,00

In caso di richiesta di contributo per il trasferimento/sospensione, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 7, punto D, si dovrà procedere all'abbattimento, per l'attribuzione di 3 punti, a € 54.020,00 (pari al 74%). Quindi per la sospensione sarà comunque erogato una massimo di € 50.000,00

11. La valutazione del danno all'immobile dev'essere effettuata sulla base dei massimali previsti per tipologia di fabbricato e danno riportati nell'Allegato 5) del Bando. Rimandando anche alla FAQ n. 8, si precisa che tali importi sono da considerarsi comprensivi di IVA come indicato al punto 4 Tabella riepilogativa dell'Allegato 8A. Quanto riportato al punto C dell'Allegato 4 (Scheda tecnica) per l'aspetto IVA attiene unicamente al contributo per costi di trasferimento (C2) che sono riferiti al solo costo riconoscibile (si veda comma 3, art. 4 e quanto riportato nella FAQ 8 prima edizione). Nel caso di soggetto IVA esente, con IVA non detraibile anche pro-quota, è chiaro che anche il costo riconoscibile per tali spese sarà quello totale della fattura, comprensivo quindi di IVA.